



**AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO**  
**PARMA**

**ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE**

**Seduta del 15 aprile 1998**

**deliberazione n. 6/98**

**OGGETTO: LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36, ART. 8: "ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".  
DETERMINAZIONE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI BACINO SUI PROGETTI REGIONALI DI DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA: DISEGNO DI LEGGE N. 293.**

**IL COMITATO ISTITUZIONALE**

**PREMESSO**

- che l'art. 8, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, contenente "Disposizioni in materia di risorse idriche", stabilisce che "... le Regioni, sentite le Province interessate, nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.....dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989";

- che lo stesso articolo, al comma 1, individua i seguenti criteri per la delimitazione di tali ambiti:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei vincoli contenuti nei vari piani di settore, nonché della localizzazione delle risorse e della destinazione storica delle stesse;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici, nonché sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

- che le Regioni padane e la Provincia Autonoma di Trento hanno ritenuto di assumere e di adottare, in sede di Autorità di bacino, orientamenti e indirizzi comuni per l'applicazione dei succitati criteri e, più in generale, per la riorganizzazione dei servizi



idrici negli ambiti territoriali ottimali, da definirsi nel territorio di propria competenza;

- che tali orientamenti e indirizzi sono contenuti nel documento "Indirizzi per la definizione degli ambiti territoriali di riorganizzazione dei servizi idrici", adottato da questo Comitato Istituzionale con deliberazione n. 14/94 del 18 luglio 1994;

#### VISTA

- la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 3, capo II° del Disegno di Legge n. 293 "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato e delle modalità di utilizzazione delle acque pubbliche", presentato dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta al Consiglio regionale in data 25 febbraio 1998 e trasmesso a questa Autorità in data 17 marzo 1998;

#### CONSIDERATO

- che il citato art. 3 recita testualmente: *"Il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale che:*

- a) *rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;*
- b) *è funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio integrato delle popolazioni residenti e all'identificazione dei Comuni tenuti alle forme e ai modi di cooperazione di cui agli artt. 4 e 5";*

- che, sulla base di quanto prescritto nel suddetto articolo, il progetto di delimitazione risulta coerente sia con i criteri previsti all'art. 8 della L. 36/94 che con gli indirizzi adottati da questo Comitato Istituzionale con la citata deliberazione n. 14/94;

#### DATO ATTO

- che il Comitato Tecnico, nella seduta del 24 marzo 1998, ha espresso parere favorevole sul progetto di delimitazione medesimo;

#### DELIBERA

a) di esprimere parere favorevole, ai sensi e per le finalità dell'art. 8, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sul progetto di delimitazione degli ambiti territoriali della Regione Autonoma Valle d'Aosta di cui al Disegno di Legge n. 293;

b) di adottare il progetto di delimitazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai fini della pianificazione e programmazione di bacino di cui agli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Il Segretario Generale  
(Prof. Roberto Passino)



Il Presidente  
(Prof. Paolo Costa)

